

LA PARTECIPAZIONE DEI COMUNI ALLA LOTTA ALL'EVASIONE

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Decreto Legge del 0/09/2005 n. 203
- Provvedimento del 03/12/2007 - art. 1
- DL del 25/06/2008 n. 112 art. 83
- D.L. del 31/05/2010 n.78, art. 18
- **Decreto Legislativo 4 marzo 2011 n. 23 Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale**

Criteri di partecipazione **In generale**

Le segnalazioni sono primariamente riferite: alle annualità 2008 e 2009 (per il 2011)

tipologia di segnalazioni qualificate

posizioni soggettive in relazione alle quali sono rilevati e segnalati atti, fatti e negozi che evidenziano, **senza ulteriori elaborazioni logiche**, comportamenti evasivi ed elusivi


Provvedimento del 03/12/2007



5 Ambiti d'intervento

Rappresentano gli ambiti d'interesse per le attività istituzionali dei comuni e per quelle di controllo fiscale dell'Agenzia delle entrate

- 1) commercio e professioni;**
- 2) urbanistica e territorio;**
- 3) proprietà edilizie e patrimonio immobiliare;**
- 4) residenze fittizie all'estero;**
- 5) disponibilità di beni indicativi di capacità contributiva.**



Attività dell'Agenzia delle entrate

La Direzione Provinciale competente **valuta**
le segnalazioni trasmesse:

“secondo criteri di **proficuità comparata** per la predisposizione del piano annuale dei controlli,
“tenuto conto degli **obiettivi fissati** dalla convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle entrate.

Decreto Legge del 30/09/2005 n. 203 " Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria"

Patti chiari per il 33% (ora 50%)

Rendicontazione semestrale (introdotta
dall'Art 83 dl 112 2008)

Il Dipartimento delle finanze fornisce ogni 6 mesi ai comuni, anche per il tramite dell'A.N.C.I. l'elenco delle iscrizioni a ruolo delle somme derivanti da accertamenti ai quali i comuni abbiano contribuito (norma abrogata**)**

Modalità di partecipazione **Autonomia e collaborazione**

**La partecipazione può essere
attuata:**

“direttamente dall'ente locale

*“Per delega da terzi incaricati (società; enti partecipati
o comunque incaricati per le attività di supporto ai controlli fiscali sui
tributi comunali)*

Collaborazione amministrativa in sede locale

Al fine di adattare alle **condizioni locali** ulteriori strumenti di partecipazione comunale possono essere definiti dalle Direzioni regionali dell'Agenzia delle entrate **appositi protocolli d'intesa** con i comuni interessati volti alla definizione di **programmi locali di recupero dell'evasione**

decreto 23 marzo 2011 Ministero delle Finanze (Gazzetta Ufficiale del 01.04.2011)

al comma 1 ha ribadito per l'anno in corso tali importanti puntualizzazioni:

AMBITO DI APPLICAZIONE:

maggiori somme relative alle imposte sul reddito delle persone fisiche, imposte sul reddito delle società, IVA, imposta di registro, imposte ipotecaria e catastale, tributi speciali, comprensive di interessi e sanzioni **per le Agenzie fiscali.**

Maggiori somme e relative sanzioni relativamente ai contributi previdenziali e assistenziali per **l'Inps.**

decreto 23 marzo 2011 Ministero delle Finanze (Gazzetta Ufficiale del 01.04.2011)

quota di attribuzione ai Comuni: **33% di quanto riscosso a titolo definitivo.**

CRITICITÀ

*il Federalismo Municipale, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 23/03/2011 – medesima data in cui Il Ministero dell'Economia e delle Finanze emetteva decreto attuativo dell'art. 1 del Decreto Legge del 30/09/2005 n. 203 – **eleva al 50%** la quota dei tributi statali riconosciuta ai Comuni*

*la questione è controversa e qui viene ribadita: il decreto sul Federalismo Municipale attribuisce la quota percentuale del 50% ai Comuni in via provvisoria anche in relazione alle **somme riscosse a titolo non definitivo***

***decreto 23 marzo 2011 Ministero delle
Finanze (Gazzetta Ufficiale del 01.04.2011)***

Il **comma 2** si limita a rimandare per il calcolo delle somme all'art. 18, comma 9 del Decreto Legge n. 78 del 2010, secondo il quale gli importi che lo Stato riconosce ai Comuni sono limitati a quelli erariali, conteggiati al netto "delle somme spettanti ad altri enti e all'Unione Europea"

Parallelamente, sulle somme che lo Stato trasferisce direttamente alle Regioni, queste dovranno riconoscere ai Comuni le somme derivanti dall'attività di partecipazione all'accertamento.

decreto 23 marzo 2011 Ministero delle Finanze (Gazzetta Ufficiale del 01.04.2011)

Commi 3 e 4 - Procedura applicativa

FASE DI PROGRAMMAZIONE PREVENTIVA:

entro 10 settembre 2011: Agenzia Delle Entrate, Agenzia del Territorio e INPS devono comunicare al Dipartimento delle Finanze i dati relativi alle complessive riscossioni **definitive** avvenute nel **primo semestre dell'anno**;

entro 15 settembre 2011: il Dipartimento Delle Finanze, sulla base di quanto pervenuto in via definitiva per metà anno, comunica al Ministero dell'Interno l'importo complessivo che si *prevede di erogare* per l'intero anno ai Comuni e che dovrà essere inserito nell'apposito capitolo di spesa del disegno di legge del bilancio.

**decreto 23 marzo 2011 Ministero delle
Finanze (Gazzetta Ufficiale del 01.04.2011)**

FASE CONSUNTIVA:

entro 31 maggio 2012: le Agenzie e l'Inps comunicano al Dipartimento delle finanze i *dati relativi alle riscossioni definitive* per l'anno precedente conseguenti agli accertamenti cui abbiano contribuito i Comuni, avendo cura di specificare gli importi propri distinti per ogni Comune

entro 31 ottobre 2012: il Ministero dell'Interno provvede alla erogazione delle somme ai Comuni.

**decreto 23 marzo 2011 Ministero delle
Finanze (Gazzetta Ufficiale del 01.04.2011)**

Il **comma 4** stabilisce una modalità transitoria e **immediatamente efficace** per le **situazioni definite nell'anno 2010.**

La norma precisa che le disposizioni del presente decreto trovano applicazione per ogni tributo di cui al comma 1 accertato con impulso dei Comuni **e riscosso in modo definitivo con decorrenza a partire dalla "attivazione del sistema di trasmissione telematica delle segnalazioni qualificate"**, quindi per ogni segnalazione effettuata a partire dal 2009.

decreto 23 marzo 2011 Ministero delle Finanze (Gazzetta Ufficiale del 01.04.2011)

Al riguardo viene pianificata una distinzione in relazione alla data di definitiva riscossione:

somme definitivamente riscosse fino al 30 giugno 2010: le Agenzie Fiscali devono **immediatamente** trasmettere i dati al Dipartimento delle Finanze, in modo da permettere al Ministero dell'Interno di effettuare le erogazioni ai Comuni entro 60 g. dalla pubblicazione del decreto, ossia **entro il 31 maggio 2011**

Somme definitivamente riscosse dal 1 luglio 2010 al 31 dicembre 2010: le Agenzie fiscali sono tenute ad inviare i dati al Dipartimento delle Finanze entro il **31 luglio 2011**, in modo da permettere al Ministero dell'Interno le erogazioni ai Comuni **entro il 31 ottobre 2011**